



Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 marzo 1994¹ sulle linee elettriche è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici (LIE)

Art. 11 Protezione del paesaggio e dell'ambiente

¹ Le deturpazioni del paesaggio, della natura e dell'ambiente provocate da linee elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Nel fare ciò il gestore prende in considerazione in particolare le seguenti misure sostitutive sulle linee:

- a. raggruppamento;
- b. spostamento;
- c. cablaggio;
- d. smantellamento.

² Esso coinvolge adeguatamente il terzo nella pianificazione e previa la sua approvazione mira a una domanda comune. Se il terzo rifiuta di dare la sua approvazione, il gestore presenta la domanda da solo.

³ Esso presenta la domanda e tutta la documentazione necessaria per la valutazione delle misure sostitutive unitamente alla propria domanda di approvazione dei piani.

RS

¹ RS 734.31

² RS 734.0

⁴ A tutti gli svantaggi procurati al terzo dalla misura sostitutiva deve corrispondere una compensazione finanziaria totale, che tenga conto anche dei vantaggi derivanti dalla stessa misura sostitutiva.

Titolo prima dell'art. 11a

Titolo 2: Prescrizioni costruttive

Capitolo 1: Tecnologia di trasporto da impiegare

Art. 11b Principio

¹ La decisione se eseguire come cavo interrato un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz dipende in particolare dall'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici nonché dalle disposizioni del presente capitolo.

² Il fattore dei costi aggiuntivi conformemente all'articolo 15c capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici ammonta a 2,0.

Art. 11c Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto

¹ Il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto è determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per l'esecuzione della variante con cavi interrati e i costi complessivi previsti per l'esecuzione della variante con linee aeree.

² I costi complessivi previsti comprendono i costi di progetto relativi a:

- a. pianificazione;
- b. acquisto del fondo e concessione di diritti e servitù;
- c. misure sostitutive e di ripristino;
- d. materiale;
- e. costruzione e montaggio;
- f. smantellamento delle linee esistenti;
- g. manutenzione e riparazione;
- h. sostituzione di singoli componenti;
- i. perdite di energia.

³ I costi complessivi previsti sono determinati per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare.

⁴ I costi di cui al capoverso 2 sono analizzati attraverso il metodo di valore attuale netto. Nel fare ciò si applica un tasso di attualizzazione che corrisponde al tasso dei costi del capitale medio secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 14 marzo 2008³ sull'approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo al momento del confronto.

³ RS 734.71

⁵ Per la determinazione dei costi provocati dalle perdite di energia si applica il prezzo del prodotto *future* a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine.

Art. 11d Rispetto del fattore dei costi aggiuntivi

¹ Qualora il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto non superi il fattore dei costi aggiuntivi secondo l'articolo 11b, il progetto è eseguito con cavi interrati.

² Il progetto è eseguito con linee aeree nonostante il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi se:

- a. riguarda una linea aerea esistente e comprende non più di quattro campate; oppure
- b. la linea interessata dal progetto può essere raggruppata con una linea aerea esistente, la cui tensione nominale è uguale o superiore a quella della linea interessata dal progetto.

Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi

Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi se i costi complessivi che eccedono il fattore dei costi aggiuntivi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell'articolo 15 della legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico.

⁴ RS 734.7

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 1a: Linee elettriche aeree

Sezione 1: Linee aeree a corrente debole

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

² Gli articoli 11b-11e entrano in vigore il 1° giugno 2020.

...2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr